

SENATO DELLA REPUBBLICA

XVI LEGISLATURA

**Conversione in legge del decreto-legge 30 dicembre 2008,
n. 208, recante misure straordinarie in materia di risorse
idriche e di protezione dell'ambiente (1306)**

EMENDAMENTI

Art. 2.

2.390/1

RUSSO, BELISARIO, GIAMBRONE, ASTORE, BUGNANO, CAFORIO, CARLINO, DI
NARDO, LANNUTTI, LI GOTTI, MASCITELLI, PARDI, PEDICA

Accantonato

*All'emendamento 2.390, dopo le parole: «comporta altresì», aggiun-
gere le seguenti: «, ove previsto dal contratto medesimo e previa autoriz-
zazione degli enti istituzionalmente competenti in materia urbanistico-edi-
lizia,».*

2.390/2

DELLA SETA, MAZZUCCONI, BRUNO, DE LUCA, MOLINARI, SOLIANI

Accantonato

*All'emendamento 2.390, al capoverso «5-bis», sopprimere le parole:
«sia funzionale all'esercizio di un'attività di impresa e non contrasti con
eventuali necessità di garanzia dell'adempimento evidenziate nello schema
di contratto».*

2.390 (già 2.29 testo 2)

LA COMMISSIONE

Accantonato

Dopo il comma 5, inserire il seguente:

«5-bis. La stipula del contratto di transazione comporta altresì la facoltà di utilizzare il terreno o singoli lotti o porzioni dello stesso, in conformità alla sua destinazione urbanistica, qualora l'utilizzo non risulti incompatibile con gli interventi di bonifica, alla luce del contestuale decreto direttoriale di approvazione del progetto di messa in sicurezza e di bonifica del suolo e della falda, sia funzionale all'esercizio di un'attività di impresa e non contrasti con eventuali necessità di garanzia dell'adempimento evidenziate nello schema di contratto».

ORDINE DEL GIORNO

G5.5 (*già em. 5.5*)

BARELLI

Il Senato:

impegna il Governo a far rispettare ed attuare quanto già previsto dal decreto legislativo n. 152/2006 e, in particolare, all'articolo 243, verificando altresì l'adeguatezza delle circolari e dei decreti ministeriali di riferimento.

EMENDAMENTI

Art. 6.

6.0.1

DELLA SETA, MAZZUCONI, BRUNO, CHITI, DE LUCA, MOLINARI, SOLIANI, ZANDA
Accantonato

Dopo l'articolo 6, inserire il seguente:

«Art. 6-bis.

1. La data di entrata in vigore degli articoli 7, 10, 16 e 21 del decreto legislativo 20 novembre 2008, n. 188, pubblicato sulla *Gazzetta Ufficiale* n. 283 del 3 dicembre 2008, Supplemento ordinario n. 268/L, è differita al 1° gennaio 2012.

2. Le disposizioni abrogate dall'articolo 29 del decreto legislativo di cui al comma 1, nel testo vigente al 17 dicembre 2008, riacquistano efficacia con effetto dal 18 dicembre 2008 e fino al 31 dicembre 2011.».

6.0.203

CORONELLA

Accantonato

Dopo l'articolo 6, inserire il seguente:

«Art. 6-bis.

1. La data di entrata in vigore degli articoli 7, 10, 16 e 21 del decreto legislativo 20 novembre 2008, n. 188, è differita al 1° gennaio 2012.

2. Le disposizioni abrogate dall'articolo 29 del decreto legislativo di cui al comma 1, nel testo vigente al 17 dicembre 2008, riacquistano efficacia con effetto dal 18 dicembre 2008 e fino al 31 dicembre 2011.».

6.0.800

IL RELATORE

Accantonato

Dopo l'articolo 6, aggiungere il seguente:

«Art. 6-bis.

(Rifiuti contenenti idrocarburi)

1. La classificazione dei rifiuti contenenti idrocarburi ai fini dell'assegnazione della caratteristica di pericolo H7, "cancerogeno", si effettua conformemente a quanto indicato per gli Idrocarburi Totali nella Tabella A2 dell'Allegato A del decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare 7 novembre 2008, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana, Serie Generale, 4 dicembre 2008, n. 284».

Art. 7.

7.0.4 (testo 2)

FLUTTERO

Dopo l'articolo 7, aggiungere il seguente:

«Art. 7-bis.

(Consorzio del Parco Nazionale dello Stelvio)

1. Il personale svolgente mansioni impiegatizie assunto dal Consorzio del Parco Nazionale dello Stelvio anteriormente al 31 dicembre 1999 è inserito con efficacia retroattiva nella pianta organica approvata con decreto ministeriale 2 ottobre 1998 del Ministero dell'ambiente con il concerto del Ministero dell'economia e delle finanze, nel limite massimo di 25 unità e nell'ambito delle risorse finanziarie disponibili a legislazione vigente, con riassorbimento nei successivi miglioramenti contrattuali del trattamento economico assegnato personalmente».

Art. 8.

8.80 (già 8.8 testo 2) (testo corretto)

LA COMMISSIONE

Dopo il comma 5, inserire il seguente:

«5-bis. Per la prosecuzione degli interventi conseguenti agli eventi sismici del 23 dicembre 2008, per i quali è stato dichiarato lo stato di emergenza con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 16 gennaio 2009, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 21 del 27 gennaio 2009, è autorizzata la spesa di 19 milioni di euro per l'anno 2009. Le risorse sono assegnate al Dipartimento della protezione civile, per essere trasferite al commissario delegato nominato per il superamento dell'emergenza. Le risorse di cui al presente comma sono utilizzate, ad integrazione delle somme stanziata a carico del Fondo di protezione civile, prioritariamente per il ripristino dei fabbricati dichiarati inagibili. Al relativo onere, pari a 19 milioni di euro per l'anno 2009, si provvede mediante corrispondente riduzione della dotazione del fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307, e successive modificazioni.».

8.900

IL RELATORE

Dopo il comma 5 aggiungere il seguente:

«5-bis. Le risorse finanziarie disponibili nella contabilità speciale intestata al Commissario delegato di cui all'ordinanza del Presidente del Consiglio dei ministri n. 3294 del 19 giugno 2003, sono trasferite al Dipartimento della protezione civile della Presidenza del Consiglio dei ministri per la realizzazione di attività di cooperazione con la Repubblica di Albania in ambito di protezione civile, con particolare riferimento alle iniziative previste dalla Piattaforma nazionale per la riduzione del rischio da disastri di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 18 gennaio 2008.».

8.901

IL RELATORE

Dopo il comma 5 aggiungere il seguente:

«5-bis. All'articolo 7, comma 5, della legge 21 novembre 2000, n. 353, e successive modificazioni, le parole: "unità operative territoriali da istituirsi con decreto del direttore generale" sono sostituite dalle seguenti: "nuclei operativi speciali e di protezione civile da istituirsi con decreto del Capo del Corpo"».

8.902

IL RELATORE

Dopo il comma 5 inserire il seguente:

«5-bis. In relazione alle emergenze di protezione civile in atto e tenuto conto delle specifiche ulteriori competenze affidate dalla normativa vigente al Dipartimento della protezione civile, il Capo del Dipartimento è autorizzato ad immettere nel ruolo speciale di cui all'articolo 9-ter del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 303, nell'area e posizione economica possedute alla data del 1° giugno 2005, nel limite dei posti disponibili di cui all'articolo 3, comma 3, del decreto-legge 31 maggio 2005 n. 90, convertito, con modificazioni, nella legge 26 luglio 2005, n. 152 e all'articolo 1-bis del decreto-legge 30 novembre 2005, n. 245, convertito, con modificazioni, nella legge 27 gennaio 2006, n. 21, il personale non dirigenziale, in servizio alla data del 1° giugno 2005 presso il medesimo Dipartimento in posizione di comando o di fuori ruolo, ad esclusione di quello appartenente alle forze armate ed alle forze di polizia, previa domanda da prodursi entro trenta giorni dalla data di conversione in legge del presente decreto nel rispetto delle procedure di cui all'articolo 3, comma 3, del decreto-legge 31 maggio 2005 n. 90, convertito, con modificazioni, nella legge 26 luglio 2005 n. 152.

È ammesso a presentare domanda esclusivamente il personale che alla data di conversione in legge del presente decreto risulti in servizio presso il Dipartimento della protezione civile e che non abbia già presentato formale rinuncia all'immissione nel ruolo speciale di cui all'articolo 9-ter del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 303.

Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente comma, si provvede mediante l'utilizzo delle disponibilità di cui all'articolo 3, comma 7, del decreto-legge 31 maggio 2005 n. 90, convertito, con modificazioni, nella legge 26 luglio 2005 n. 152.

8.903

IL RELATORE

Dopo il comma 5, inserire il seguente:

«5-bis. Per consentire all'Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia di completare, in coerenza con le proprie esigenze operative il processo di stabilizzazione avviato dalla legge 27 dicembre 2006, n. 296 e per porre l'ente in condizione di svolgere compiutamente i propri compiti istituzionali, ivi compresi quelli connessi all'espletamento del servizio di sorveglianza sismica vulcanica del territorio nazionale, la dotazione organica dell'Istituto medesimo e raddoppiata senza oneri aggiuntivi a carico del bilancio dello Stato».

8.0.400 (già 1.3)

PETERLINI, D'ALIA

Dopo l'articolo 8, inserire il seguente:

«Art. 8-bis.

1. Entro centottanta giorni dalla pubblicazione della presente legge, il Ministro dell'ambiente, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro dell'interno, con proprio decreto, sentita la Conferenza Stato-città ed autonomie locali, fissa i criteri e le modalità per la restituzione delle eventuali somme dovute agli utenti, nel rispetto e in attuazione degli obblighi di raggiungimento dell'equilibrio economico finanziario di cui agli articoli 149 e 151 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, nei casi in cui manchino gli impianti di depurazione o questi siano temporaneamente inattivi. Fino all'adozione del predetto decreto, sono sospese le procedure di ripetizione in essere, nonché i giudizi eventualmente introdotti e non ancora definiti».
